



Ordine degli Avvocati di Chieti

Camera Penale di Chieti



Carlo de Virgiliis

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

Redatto dalla Camera Penale di Chieti

d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti

INTRODUZIONE

La Camera Penale di Chieti, in intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ha voluto fornire, così come avviene nei Fori più importanti del Paese, una traccia esplicativa del Decreto "Ristori" (n.137/20) e dei Provvedimenti del D.G.S.I.A. susseguitesesi negli ultimi mesi e del D.M. 13 gennaio 2021.

Successivamente, anche in seguito a problematiche di tipo interpretativo in ordine agli atti che possono essere depositati, con la legge n. 176/20 (entrata in vigore il 25.12.2020) con la quale è stata disposta la conversione in legge del cd. "Decreto Ristori" (e la formale abrogazione dei decreti Ristori Bis, ter e quater le cui disposizioni sono unite al testo del primo decreto) è stata ufficialmente introdotta, per il periodo emergenziale, la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni.

E' stata altresì disciplinata, come di seguito vedremo -ed ulteriormente implementata in forza del recente D.M. 13 gennaio 2021-, con norme a carattere obbligatorio ed altre a carattere facoltativo, la modalità di deposito degli atti presso le Procure della Repubblica.

ATTI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE

Possono essere depositati telematicamente tutti i tipi di

atti indirizzati a:

Corte di Cassazione;

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

Corti di Appello;

Procure Generali presso la Corte di Appello;

Tribunali;

Procure della Repubblica presso i Tribunali;

Tribunali per i Minorenni;

Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

Tribunali e Uffici di Sorveglianza.

Giudici di Pace.

Per quanto riguarda le impugnazioni, in sede di conversione e pubblicazione, l'art. 24 del D.L. 137/2020 dei commi da 6-bis a 6-undecies ha previsto la possibilità di depositare telematicamente *"tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354"*. Sarà quindi possibile depositare:

APPELLI

RICORSI

MOTIVI NUOVI

OPPOSIZIONI A DECRETI PENALE DI CONDANNA

OPPOSIZIONI A RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE

ISTANZE DI RIESAME

APPELLI CAUTELARI

RECLAMI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

Ovviamente, tali disposizioni **non modificano quanto disposto dal codice di rito** in merito alle forme e alle modalità di presentazione dell'impugnazione (restando dunque consentite le modalità tradizionali di deposito in cancelleria e di trasmissione a mezzo raccomandata).

FINO A QUANDO È POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI?

Il deposito è possibile esclusivamente nell'attuale periodo di emergenza sanitaria e, quindi, salvo ulteriori e possibili proroghe, **fino al 30.04.2021**.

**IN QUALE PERIODO È POSSIBILE DEPOSITARE ATTI DI IMPUGNAZIONE?
CHE COSA PREVEDE LA DISCIPLINA TRANSITORIA?**

La disciplina sul deposito delle impugnazioni riguarda tutte le quelle presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (25.12.2020) e fino al

30.04.2021 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza).

E' stata, comunque, introdotta una disciplina transitoria – ex art. 24 comma 6 decies e comma 4 L.176/2020 con rif. DL 137/2020 e D. DGSIA 9.11.2020 - in forza della quale conservano efficacia tutti gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali (in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente presenti nel decreto del D.G.S.I.A. del 9.11.2020) depositati telematicamente dal 27.10.2020 (data dell'entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) al 25.12.2020 (entrata in vigore della legge di conversione n.176/2020).

QUALI SONO LE MODALITA' PREVISTE PER I DEPOSITI IN PROCURA?

- Dal giorno 5 febbraio 2021, per il deposito di atti (memorie, istanze, nomine) indirizzati alla Procura riguardanti la fase successiva all'avviso ex art. 415-bis c.p.p., nonché (ex D.M. 13.01.21) per il deposito delle istanze di opposizione all'archiviazione, delle denunce e querele presentate da privati ex artt. 333 e 336 C.p.p., degli atti di nomina e di conferimento di procura speciale al difensore, nonché di quelli di rinuncia e revoca del mandato, è previsto **obbligatoriamente ed esclusivamente** l'invio tramite il portale penale telematico P.S.T. del Ministero della Giustizia.

- Per accedere al portale basta collegarsi al seguente link <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp> con il proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc e, dopo aver cliccato sulla casella "login" e aver inserito il pin della firma digitale, basta cliccare sul pulsante "Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali" e seguire i passi successivi presenti a schermo;

Il Procuratore della Repubblica di Chieti, con nota del 25 gennaio 2021 (cfr all. n.3), ha inoltre confermato e raccomandato ai professionisti del Foro per la maggiore esecuzione dei controlli di autenticità che il sistema esegue automaticamente sui depositi telematici degli atti che ogni scritto difensivo rechi in intestazione, a caratteri sufficientemente grandi e "visibili" ai controlli OCR le indicazioni concernenti il nome del difensore e quello dell'assistito, nonché (se trattasi di atti difensivi afferenti a procedimenti già iscritti) il numero del procedimento ed il nome del magistrato assegnatario alla cui attenzione gli atti sono diretti.

Per tutti gli altri atti, l'unica modalità di deposito telematico prevista è quella tramite pec.

CHE TIPO DI FILE POSSONO ESSERE INVIATI?

L'articolo 2 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 prevede una serie di requisiti per i file da trasmettere a mezzo pec o attraverso il portale del P.S.T. del Ministero della Giustizia:

-tutti i file devono essere **in formato pdf**;

-**l'atto** (esclusi gli allegati) deve essere un pdf "nativo": quindi dovrà essere redatto con word o altri programmi di videoscrittura e dovrà essere **salvato in PDF** (per farlo, basta cliccare su "File" — "Salva Come" — e selezionare il formato pdf);

-non potranno, pertanto, essere inviati pdf ottenuti da una semplice scansione dell'atto stampato e poi scannerizzato in quanto il provvedimento del D.G.S.I.A. *"non ammette la scansione di immagini"*;

-gli allegati all'atto, invece, dovranno essere **specificamente indicati** e potranno essere scansionati e **salvati in formato pdf**. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 DPI (per verificare tale risoluzione, bisogna controllare le impostazioni dello scanner dal software che si utilizza per le scansioni);

A) i file (atto ed allegati per l'attestazione di conformità all'originale) dovranno essere **firmati digitalmente prima dell'invio (formati accettati PAdES o CAAdES)**;

-i file trasmessi **non potranno superare in totale la dimensione di 30mb** (per conoscere la dimensione di un file, basta cliccare col tasto destro, selezionare "proprietà" e verificare, sulla finestra che si apre, la dimensione);

B) in caso di allegati più pesanti il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più pec. Il deposito sarà ritenuto tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno

di scadenza.

Giova essere massimamente prudenti e controllare sui siti dei vari Uffici Giudiziari perché può accadere che l'indirizzo pec non sia attivo, ovvero, come ad esempio per quelli di Roma, che sia vi sia, in forza di accordi protocollari, anche indicato, l'orario di scadenza, nel caso di specie, nelle ore 13.00 (a nostro avviso del tutto *contra legem*); ciò comporta che l'atto depositato al di là dell'orario indicato si considera pervenuto il giorno seguente.

A QUALI PEC DOVRANNO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE?

Gli unici indirizzi pec utili per il deposito degli atti sono quelli indicati all'elenco allegato al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 che contiene le pec di tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia e che si allega al presente vademecum.

Ciononostante, a seconda del singolo Tribunale, sono sorti problemi interpretativi che hanno richiesto provvedimenti "illustrativi" da parte dei singoli uffici.

Nei paragrafi successivi saranno analizzate prima le modalità di invio di tutti gli atti e successivamente, quelle degli atti di impugnazioni.

Uffici giudiziari di maggior interesse per il Foro di Chieti:

CORTE DI CASSAZIONE:

depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

depositoattipenali1.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali2.pg.cassazione@giustiziacert.it

depositoattipenali3.pg.cassazione@giustiziacer.it
depositoattipenali4.pg.cassazione@giustiziacer.it
depositoattipenali5.pg.cassazione@giustiziacer.it
depositoattipenali6.pg.cassazione@giustiziacer.it

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA:

depositoattipenali.ca.laquila@giustiziacer.it
depositoattipenali2.ca.laquila@giustiziacer.it
depositoattipenali3.ca.laquila@giustiziacer.it

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI L'AQUILA:

depositoattipenali.pg.laquila@giustiziacer.it
depositoattipenali2.pg.laquila@giustiziacer.it

TRIBUNALE DI CHIETI

depositoattipenali.tribunale.chieti@giustiziacer.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI:

depositoattipenali.procura.chieti@giustiziacer.it

GIUDICE DI PACE DI CHIETI:

depositoattipenali.gdp.chieti@giustiziacer.it

TRIBUNALE DEI MINORI DI L'AQUILA:

depositoattipenali.tribmin.laquila@giustiziacer.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI
MINORI DI L'AQUILA:

depositoattipenali.procmin.laquila@giustiziacer.it

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA:

depositoattipenali.tribsorv.laquila@giustiziacer.it

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA:

depositoattipenali.uffsorv.pescara@giustiziacert.it

MODALITÀ PER L'INVIO DELLE PEC

La pec di trasmissione degli atti dovrà contenere, nell'oggetto, l'indicazione:

- C) dell'Ufficio (ed ove possibile il nominativo del Magistrato assegnatario, sezione dibattimentale o codice identificativo dei singoli uffici della sezione GIP);
- D) del numero di RGNR o RG;
- E) del nome del difensore;
- F) del nome della parte assistita;
- G) della tipologia dell'atto inviato.

COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN PROCURA

Dal giorno 5 febbraio 2021, come evidenziato in precedenza, per gli **atti successivi all'avviso ex art. 415-bis C.p.p.**, nonché (ex D.M. 13.01.21) per il deposito delle istanze di opposizione all'archiviazione, delle denunce e querele presentate da privati ex artt. 333 e 336 C.p.p., degli atti di nomina e di conferimento di procura speciale al difensore, nonché di quelli di rinuncia e revoca del mandato è ammesso obbligatoriamente ed esclusivamente il deposito attraverso la piattaforma PST del Ministero della Giustizia.

- Per accedere al portale basta collegarsi al seguente link <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp> con il **proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc** e, dopo aver cliccato sulla casella "login" e aver inserito il pin della firma digitale, basta cliccare sul pulsante "Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali" e seguire i passi successivi presenti a schermo;

- Il Procuratore della Repubblica di Chieti, con nota del 25 gennaio 2021 (cfr all. n.3), ha inoltre confermato e raccomandato ai professionisti del Foro per la maggiore esecuzione dei controlli di autenticità che il sistema esegue automaticamente sui

depositi telematici degli atti che ogni scritto difensivo rechi in intestazione, a caratteri sufficientemente grandi e "visibili" ai controlli OCR le indicazioni concernenti il nome del difensore e quello dell'assistito, nonché (se trattasi di atti difensivi afferenti a procedimenti già iscritti) il numero del procedimento ed il nome del magistrato assegnatario alla cui attenzione gli atti sono diretti.

Per **tutti gli altri depositi** sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti via pec (cfr all.n2).

In particolare, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti all'indirizzo: depositoattipenali.procura.chieti@giustiziacert.it

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE NEL MERITO

Le impugnazioni dovranno essere:

- trasmesse dall'indirizzo di posta elettronica certificata intestato al difensore e presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia;
- inviate ai sensi del comma 6-ter, all'indirizzo pec (presente nell'allegato al Decreto D.G.S.I.A. del 9.11.2020) dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (a tal fine **non** si applicano le disposizioni previste dall'art. 582 comma 2 c.p.p.).

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARI

In caso di riesame o appello avverso una misura cautelare personale o reale, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, l'atto dovrà essere trasmesso **all'indirizzo**

pec del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7 c.p.p. (e quindi il Tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza).

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE SUCCESSIVE ALLE IMPUGNAZIONI

I motivi nuovi e le memorie dovranno essere inviati rispettando le regole appena illustrate all'indirizzo pec del "*Giudice dell'Impugnazione*"

IN QUALI CASI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PUO' ESSERE RITENUTO INAMMISSIBILE

Oltre ai casi previsti dal codice di rito, il comma 6-sexies prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione quando

- a) l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (gli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui

al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

ALLEGATI AL VADEMECUM:

- 1) TESTO DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N.137 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 18 DICEMBRE 2020 N.176 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 319 IL 24.12.2020
- 2) PROVVEDIMENTO DEL D.G.S.I.A. DEL 9.11.2020 CON ELENCO PEC DI TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI D'ITALIA
- 3) NOTA DEL 25 GENNAIO 2021 DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CHIETI,

Chieti, lì 5 febbraio 2021

CAMERA PENALE DI CHIETI
Presidente Avv. Italo Colaneri



C.O.A. DI CHIETI
Presidente Avv. Goffredo Tatozzi

